

INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' si prescrive in 5 anni: una sentenza del Tribunale di Siena SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SIENA, SEZ. LAVORO, DEL 17 MAGGIO 2019, N. 122

Robert Tenuta, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Un dirigente medico della Toscana si è rivolto al Tribunale, sezione lavoro, per ottenere l'accertamento e la dichiarazione al diritto dell'attribuzione dell'indennità di esclusività della fascia di esperienza professionale nel Servizio sanitario nazionale superiore ai quindici anni, ai sensi dell'art. 27 lettera b) e c) del CCNL 8.6.2000 e dell'art. 5 CCNL parte economica biennio 2000/2001, a decorrere dall'1.9.2002 e riconosciutale economicamente dall'azienda soltanto a decorrere dal febbraio 2008.

Il Tribunale, sez.lavoro, ha evidenziato che per i dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo il d.lgs. n. 502/1992 ha previsto uno specifico trattamento economico aggiuntivo per la definizione del quale rinviava ai contratti collettivi di lavoro. A tal fine i CCNL dell'8 giugno 2000 hanno istituito un particolare emolumento denominato "indennità di esclusività", che rappresenta un istituto di certo peculiare nell'ambito dell'impiego pubblico e viene definito come "elemento distinto della retribuzione" Essa è erogata per 13 mensilità ed è articolata in fasce che vengono conseguite a seguito del raggiungimento di una certa esperienza professionale e previa valutazione positiva.

L'ordinamento positivo, la legge, il codice civile, prevede che i diritti si estinguano per prescrizione, con il decorso del tempo, diritti pienamente esistenti, ma estinti per il trascorrere del tempo, per mancato esercizio del diritto nel tempo (art. 2934 ss. c.c.).

Essendo normativamente strutturata l'indennità di esclusività come emolumento costitutivo della retribuzione individuale mensile nella fattispecie Il Tribunale ha ritenuto che vada applicato il termine prescrizione quinquennale in materia ex art. 2948 c.c.

Il Tribunale ha pertanto sancito, con sentenza del 17.5.2019, n. 122, che il diritto del ricorrente alla corresponsione delle differenze retributive a decorrere dall'1.9.2002 è certamente prescritto.